

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 13 Novembre 1967, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del Segretario Geom. SERGIO STANZANI, ~~MEMB~~

t r a

la Ditta S.M.A.M. nelle persone del Contitolare Sig. ALDO ARBIZZI, assistito dal Sig. PIGNATTI PAOLO e dal Dr. ENRICO ROVATTI

e

la F.I.M.-CISL, nelle persone del Sig. BERNINI GIANCARLO, assistito dal Sig. GHISI ODILIO;

la F.I.O.M.-CGIL, nelle persone del Sig. RENZO MONTORSI;

con la presenza dei Rappresentanti delle maestranze, Membri di Commissione Interna,

si conviene quanto segue: -

- 1 - Pur non aderendo ad alcuna Associazione sindacale imprenditoriale, la SMAM, a partire dal 1° Novembre 1967, applicherà, nei rapporti con il personale dipendente, il Contratto coll. naz. di lavoro 23/2/1966 per gli addetti all'industria metalmeccanica, minere.
- 2 - Per armonizzare il nuovo trattamento con quello precedentemente in atto, il premio di produzione viene fissato nelle seguenti quote: -
 - Operai di tutte le categorie e apprendisti superiori ai 18 anni L. 20 orarie
 - Apprendisti inferiori ai 18 anni " 15 "

Tale premio sarà calcolato anche su tutti gli istituti contrattuali.

Restano in vigore tutte le modalità di corresponsione del premio e sue tempie concordate.

- 3 - Le condizioni previste dal presente accordo, anche in riferimento all'art. 16 - parte comune - del C.C.N.L. 23/2/1966, hanno durata sino al 31/12/1970.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA DITTA

P. LA F.I.M.-CISL

P. LA F.I.O.M.-CGIL

P. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.